

Motivi e principali argomenti

Le licenze di trasmissione digitale che il governo svedese ha distribuito sono provvedimenti dello Stato che, tra l'altro, disciplinano l'impiego di servizi di trasmissione digitale e quindi, indirettamente, la prestazione di tali servizi nel Regno di Svezia. Il requisito nelle licenze attualmente in vigore in base al quale i licenziatari devono rispettare la sezione 2 nell'accordo di cooperazione da' indirettamente all'impresa statale Boxer una posizione monopolistica per servizi per il controllo di supporti dati (compresa la criptatura) in conflitto con l'art. 2.1 della direttiva sulla concorrenza. Il mantenimento dell'obbligo di rispettare tale sezione nell'accordo di cooperazione impedisce inoltre alle imprese interessate a fornire un'offerta completa di servizi di trasmissione digitale di sfruttare i diritti che l'art. 2, n. 2 e 2, n. 3 nella direttiva sulla concorrenza intendono garantire loro. La Commissione dichiara quindi che la Svezia non ha trasposto in modo corretto la direttiva sulla concorrenza nella sua normativa nazionale per quanto riguarda la diffusione e trasmissione di servizi digitali attraverso la rete terrestre.

(¹) GU L 249, pag. 21.

Ricorso proposto il 13 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-422/07)

(2007/C 283/34)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. S. Pardo Quintillan e D. Recchia, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che il Regno di Spagna, non adottando le misure necessarie per il controllo del rispetto dei principi di buona pratica di laboratorio in relazione alle ispezioni e alle verifiche di studi nel settore dei prodotti chimico-industriali, è venuto meno agli obblighi che gli derivano dall'art. 3 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, 2004/10/CE (¹), concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche;
- condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Alla Commissione non risulta che in Spagna siano state adottate le misure necessarie per il controllo del rispetto dei principi di buona pratica di laboratorio da parte dei laboratori che effettuano prove sulle sostanze chimico-industriali. In Spagna non è stata neppure designata alcuna autorità incaricata di controllare l'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio da parte dei laboratori già menzionati o, in ogni caso, il nome di detta autorità non è stato comunicato alla Commissione.

Di conseguenza, occorre constatare che il Regno di Spagna non ha ancora adottato le misure necessarie per controllare il rispetto dei principi di buona pratica di laboratorio in relazione alle ispezioni e alle verifiche di studi nel settore dei prodotti chimico-industriali, così come previsto dall'art. 3 della direttiva.

(¹) GU L 50, pag. 44.

Ricorso proposto il 13 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-424/07)

(2007/C 283/35)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Braun e A. Nijenhuis)

Convenuto: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la Repubblica federale di Germania, con le nuove disposizioni di cui agli artt. 33, n. 12, lett. b) e 9, lett. a) del TKG, introdotte nella legge tedesca sulle telecomunicazioni dalla legge 18 febbraio 2007, recante modifica delle disposizioni in materia di telecomunicazioni, ha violato gli artt. 6, 7, 15, n. 3, 16 e 8, nn. 1 e 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (¹), l'art. 8, n. 4 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (²), nonché l'art. 17, n. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (³);
- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.